

Studio Legale Perlini

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 11/07/2022

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che all'esito di un controllo è stato colto nel possesso di materiali aziendali.

Con decreto di rigetto n. 1356/2022 del 10/06/2022, il Tribunale di Larino sezione lavoro ha ritenuto legittimo il recesso intimato al lavoratore che all'esito di un controllo ispettivo che ha riguardato la propria vettura è stato colto nel possesso di materiali aziendali.

Studio Legale Perlini

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 11/07/2022

Il caso di specie.

Nell'anno 2021, l'azienda era stata aggredita da numerosi fenomeni di furto consistenti, invero, nella sottrazione - con effrazioni e manomissioni dei luoghi di custodia - di beni di vario genere (derrate alimentari, detersivi, igienizzanti, mascherine di vario tipo, cavi elettrici, utensileria ecc....)

Preso atto di tale situazione, l'azienda decideva di implementare i controlli ai varchi di uscita dello stabilimento, disponendo controlli a campione su tutte le maestranze sia a piedi che con vettura.

Dopo circa sei mesi dall'implementazione dei controlli suddetti, presso il varco di uscita dello stabilimento, venivano sottoposte a verifica tutte le vetture prossime ad uscire dallo stabilimento.

Nel vano bagagli della vettura del lavoratore che, peraltro, espletava in azienda la mansione di sorvegliante veniva rinvenuto un notevole quantitativo di materiali analoghi - per genere e marca - a quelli ordinariamente impiegati in stabilimento (nr. 600 mascherine chirurgiche, 18 rotoli di carta gommata, tanica di 5 lt di gel igienizzante, 47 buste di plastica ...).

A fronte di ciò, i sorveglianti avvisavano le Forze dell'Ordine che intervenute sul posto perquisivano il mezzo ed effettuavano la stima esatta della merce trafugata.

Studio Legale Perlini

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 11/07/2022

Questi i fatti alla base del licenziamento.

Impugnato giudizialmente il recesso, il lavoratore ne eccepiva l'illegittimità articolando le motivazioni in due punti: col primo di essi denunciava l'illegittimità ai sensi dell'art. 6 Statuto dei Lavoratori della perquisizione subita nella propria autovettura da parte del personale aziendale; col secondo motivo argomentava circa l'insussistenza del fatto storico, sostenendo che la merce rinvenuta nella propria autovettura fosse di sua proprietà.

Studio Legale Perlini

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 11/07/2022

La decisione.

Nel rigettare il ricorso del lavoratore, il Giudice di Larino ha, dapprima, affrontato il tema dei controlli effettuati sulla vettura del dipendente, così sancendo: *“In primo luogo, si profila del tutto destituita di fondamento la difesa di cui al primo punto del ricorso (ossia la violazione dell’art. 6 St. Lavoratori), atteso che la norma in questione trova applicazione solamente alle “visite personali”, mentre nel caso di specie il controllo ha riguardato l’autovettura (cfr. Cass. 29 ottobre 1999 n. 12197, secondo cui sono legittime e non sono sottoposte ai vincoli di legge le perquisizioni di oggetti appartenenti al lavoratore).*

Ad ogni modo, si è trattato di un controllo a campione eseguito dai lavoratori preposti (...) conformemente al protocollo aziendale (...) al fine di tutelare i beni aziendali, anche a seguito di numerose segnalazioni di furti. La vera perquisizione è stata poi effettuata dai Carabinieri chiamati ad intervenire sul posto ed ha avuto esito positivo.”

Con riguardo, poi, al fatto storico oggetto della contestazione disciplinare (ossia il rinvenimento di materiale aziendale presso l’autovettura di sua proprietà) il Giudice ha ritenuto assente la prova che i (numerosi) beni rinvenuti nell’autovettura del ricorrente fossero di sua proprietà, ritenendo che il quantitativo più che ingente della merce rinvenuta, nonché la grande somiglianza con quella utilizzata in azienda (cfr. produzione fotografica prodotta dall’azienda) inducessero *“a dubitare fortemente circa la veridicità di un uso personale”*.

Studio Legale Perlini

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 11/07/2022

Su queste motivazioni, il Tribunale ha conclusivamente affermato: *“Viene, infatti, da chiedersi: perché mai il lavoratore di domenica sera/notte se ne andava in giro con tutto quel materiale in macchina? Anche a voler considerare le sole mascherine (...), che bisogno c’era di tenerne in macchina ben 600 chirurgiche (che notoriamente hanno una durata giornaliera) e 20 di tipo FFP2? Per non parlare dei cinque litri di gel igienizzante. A parere del Giudicante tali quantitativi paiono poco conformi con un uso personale e singolo.*

Comprensibile è, dunque, la posizione del datore di lavoro che ha sentito bruscamente venir meno la fiducia riposta nel lavoratore, soprattutto in considerazione della posizione dallo stesso rivestita di capo turno sorveglianti.”